

**Allegato A**

Alla delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 30.10.2017

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Andrea Crivelli

IL SEGRETARIO  
F.to Dott.ssa Carmen Cirigliano

*(Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 39/93)*



**COMUNE DI TRECATE**  
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO  
COMUNALE**

# SOMMARIO

Art. 1 Oggetto e finalità.

Art. 2 Numero e dislocazione delle telecamere – Provvedimenti attuativi.

Art. 3 Caratteristiche del sistema e modalità di fruizione dei dati.

Art. 4 Responsabile.

Art. 5 Funzioni del Responsabile.

Art. 6 Persone autorizzate ad accedere al terminale di controllo.

Art.7 Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.

Art. 8 Accesso ai sistemi e parole chiave.

Art. 9 Modalità di accesso e raccolta dei dati.

Art. 10 Utilizzazione dei dati.

Art. 11 Diritti dell'interessato.

Art. 12 Sicurezza dei dati.

Art. 13 Informazioni rese al momento della raccolta dei dati.

Art. 14 Disposizioni finali.

## **ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente Regolamento Comunale ha come oggetto la modalità di impiego del sistema di video sorveglianza attivato nel territorio del Comune di Trecate e gestito dal Comune stesso e garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. L'attività di videosorveglianza è finalizzata ai seguenti ambiti generali:

a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, l'ordine e sicurezza pubblica, la prevenzione, accertamento o repressione dei reati;

b) tutela degli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;

c) sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

d) vigilare sul traffico e consentire la ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali, nonché monitorare la circolazione al fine di prevenire e reprimere le violazioni al Codice della Strada;

e) rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche, e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti;

f) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica;

g) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali del traffico;

3. L'archivio dei dati registrati consente, inoltre, eventuali informative all'Autorità Giudiziaria o alle Forze dell'Ordine, competenti a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

## **ART. 2 NUMERO E DISLOCAZIONE DELLE TELECAMERE PROVVEDIMENTI ATTUATIVI**

1. Compete alla Giunta Comunale l'implementazione del sistema di videosorveglianza, l'individuazione di nuovi luoghi e siti da sorvegliare oltre che ogni ulteriore specifica disposizione coerente con gli indirizzi previsti dal presente regolamento e dalle normative vigenti in materia di videosorveglianza.

## **ART. 3 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA E MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI DATI**

1. Il sistema è costituito da telecamere e da una centrale di controllo e registrazione sita presso il Comando di Polizia Municipale.

2. Le telecamere provvederanno a captare e registrare le immagini raccolte su idoneo supporto, archiviandole per un periodo massimo di 7 giorni, salvo le eccezioni previste dall'art. 10 del presente Regolamento.

3. La ripresa su proprietà private o abitazioni è limitata per quanto tecnicamente possibile e potrà essere oscurata a richiesta degli interessati.

#### **ART. 4 RESPONSABILE**

1. Il Comandante della Polizia Municipale responsabile del servizio, o altra persona da lui nominata, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Trecate presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. e). È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.

2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.

4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

#### **ART. 5 FUNZIONI DEL RESPONSABILE**

1. Il responsabile del trattamento:

- adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
- cura l'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali;
- individua gli incaricati del trattamento;
- da agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
- evade entro 15 giorni le richieste di reclami;
- secondo le modalità e i tempi contenuti nelle richieste, evade le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante in materia di protezione dei dati personali;
- dispone la distruzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione.

**ART. 6**  
**PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL TERMINALE DI CONTROLLO**

1. L'accesso al terminale di controllo è consentito esclusivamente al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato con determina annuale dal Comandante della Polizia Municipale.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e il personale delle forze dell'ordine.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

**ART. 7**  
**NOMINA DEGLI INCARICATI E DEI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA**

1. Il responsabile designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale. Incaricherà, comunque, tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. I preposti andranno nominati tra gli ufficiali e gli agenti o altro personale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti contenenti le immagini.

**ART. 8**  
**ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE**

1. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e ai preposti, come indicati nei punti precedenti.

2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

## **ART. 9 MODALITA' DI ACCESSO E RACCOLTA DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati su uno dei presupposti di liceità che il codice prevede espressamente negli artt. 18 – 22 “Regole ulteriori per i soggetti pubblici”;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;

c) il sistema informativo ed il relativo programma informatico sono conformati, già in origine, in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dai successivi commi 3 e 4;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui agli artt. 3 e 18, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

f) l'attività di videosorveglianza è effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale o altra sede idonea. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, alle ventiquattro ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

4. Qualora l'attività sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di conservazione dei dati è fissato in 7 giorni successivi alla rilevazione dell'informazione e delle immagini, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

## **ART. 10 UTILIZZAZIONE DEI DATI**

1. L'accesso ai dati è possibile secondo due livelli: il primo consente la lettura in tempo reale, il secondo la ricerca e la consultazione delle immagini registrate su idoneo supporto magnetico ed archiviate per un periodo di tempo, di norma non superiore ai 7 giorni, salvo le seguenti eccezioni:

a) in occasione di festività ed in tal caso la conservazione sarà per tutta la durata del periodo festivo più 24 ore;

b) in occasione del verificarsi di eventi che comportano la possibile richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Polizia Giudiziaria.

2. Il sistema, al termine del periodo programmato procede alla cancellazione automatica.

3. La chiave d'accesso al sistema consente all'incaricato con password personale la sola visione in tempo reale delle immagini attraverso il video terminale abilitato e l'accesso alle immagini video registrate.

4. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile e/o gli altri incaricati del sistema di videosorveglianza provvederanno a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

5. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini delegate dall'Autorità Giudiziaria.

6. Nel caso in cui le forze dell'Ordine, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

7. È vietata ogni forma di circolazione all'esterno ed utilizzazione delle informazioni e dei dati non prevista dal presente Regolamento.

## **ART. 11 DIRITTI DELL'INTERESSATO**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## **ART. 12 SICUREZZA DEI DATI**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nell'Ufficio di Polizia Locale dove sono custoditi i monitor, il software installato su apposito e indipendente personal computer e il server.

2. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini fermo restando che il Comune e le figure individuate come Responsabile e incaricati non sono responsabili di mancate registrazioni per cause a essi non imputabili o prevedibili.

## **ART. 13 INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA DEI DATI**

1. Il Comune di Trecate in ottemperanza alle disposizioni in materia di videosorveglianza si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, mediante cartelli, nei luoghi in cui sono posizionate le telecamere. Tali cartelli devono essere conformi alle caratteristiche previste dalla normativa vigente.

## **ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Trecate, depositato presso l'Ufficio di Polizia Locale, a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, e trasmesso alla Prefettura di Novara.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai provvedimenti del Garante e ad ogni altra normativa vigente nazionale e comunitaria.

3. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni altro regolamento o provvedimento in materia precedentemente approvato dal Comune di Trecate.